

**REGOLAMENTO (CEE) N. 778/88 DELLA COMMISSIONE**

del 24 marzo 1988

**che fissa gli importi da riscuotere sui prodotti del settore delle carni bovine che sono usciti dal territorio del Regno Unito nel corso della settimana dal 7 al 13 marzo 1988**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1347/86 del Consiglio, del 6 maggio 1986, relativo alla concessione di un premio alla macellazione di determinati bovini adulti da macello nel Regno Unito<sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 467/87<sup>(2)</sup>;

visto il regolamento (CEE) n. 1695/86 della Commissione, del 30 maggio 1986, che stabilisce le modalità di applicazione nel Regno Unito del premio alla macellazione di determinati bovini adulti da macello<sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 7, paragrafo 1,

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1347/86 un importo equivalente a quello del premio variabile alla macellazione, concesso nel Regno Unito, viene riscosso sulle carni e preparazioni ottenute da animali che hanno beneficiato di tale premio, al momento della loro spedizione verso gli altri Stati membri o della loro esportazione verso i paesi terzi;

considerando che, secondo l'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1695/86, gli importi da riscuotere all'uscita dal territorio del Regno Unito sui prodotti indicati nell'allegato di detto regolamento vengono fissati ogni settimana dalla Commissione;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio<sup>(4)</sup> ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 1988,

una nuova nomenclatura combinata che soddisfa nel contempo le esigenze della tariffa doganale comune e delle statistiche del commercio estero della Comunità e sostituisce la precedente nomenclatura;

considerando che è pertanto opportuno fissare gli importi da riscuotere sui prodotti che sono usciti dal Regno Unito nel corso della settimana dal 7 al 13 marzo 1988,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

In applicazione dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1347/86 modificato, gli importi da riscuotere per i prodotti di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1695/86 che sono usciti dal territorio del Regno Unito durante la settimana dal 7 al 13 marzo 1988, sono fissati nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 7 marzo 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 marzo 1988.

●  
*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*

(1) GU n. L 119 dell'8. 5. 1986, pag. 40.

(2) GU n. L 48 del 17. 2. 1987, pag. 1.

(3) GU n. L 146 del 31. 5. 1986, pag. 56.

(4) GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.